

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 22/07/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce quanto segue:

- in data 10/02/2020 notava un annuncio *online* relativo alla vendita di un'automobile;
- avviava la trattativa con la parte venditrice, anche a mezzo di colloqui telefonici, all'esito dei quali si determinava a formulare una offerta d'acquisto, che veniva accettata per una somma non inferiore ad euro 48,000,00 e non superiore ad euro 55.000,00;
- essendosi opposto al versamento di una caparra, la parte venditrice richiedeva, a titolo di assicurazione della serietà delle proprie intenzioni, l'invio tramite *whatsapp* di una foto dell'assegno circolare che nel frattempo aveva richiesto all'intermediario B;
- in data 11/02/2020 inviava, pertanto, una fotografia parziale dell'assegno, raffigurante solo la parte anteriore del titolo;
- solo in data 20/02/2020 apprendeva che l'identità del beneficiario dell'assegno era diversa da quella dell'effettivo proprietario del veicolo;
- nell'immediatezza si recava presso la filiale di riferimento ove constatava l'avvenuto

addebito della somma pari ad euro 48.000,00, nonostante fosse ancora in possesso dell'originale del titolo;

- la somma in questione è stata, quindi, pagata dall'intermediario A a fronte dell'esibizione di un titolo clonato;
- il giorno seguente sporgeva formale denuncia-querela nei confronti del venditore, allegando l'originale del titolo;
- in data 29/02/2020 presentava reclamo nei confronti di entrambi gli intermediari coinvolti e contestualmente avanzava formale richiesta di esibizione del titolo negoziato tramite la procedura CIT, che rimaneva inevasa.

Tanto allegato, deduce che:

- gli istituti di credito in casi analoghi a quello di specie incorrono in responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato;
- la diligenza richiesta alle banche è quella prevista dall'art. 1176, c. 2 c.c.;
- il titolo richiesto dal ricorrente è stato regolarmente munito di codice data *Matrix*,
- quanto alla posizione della banca negoziatrice, la stessa non ha posto in essere le dovute verifiche attorno all'autenticità del titolo, limitandosi a dar conto della circostanza che il titolo è stato negoziato all'ATM e dunque affermando in modo implicito che il pagamento è dipeso da un mero automatismo, in assenza di alcun controllo;
- in ordine alla posizione della banca emittente, la giurisprudenza afferma che ogni rischio connesso alla minor sicurezza dell'impiego della procedura CIT grava sull'emittente;
- per contro, deve escludersi un concorso causale in capo al medesimo, per aver inviato una fotografia parziale del titolo al venditore;
- diverse circostanze, infatti, hanno ingenerato il legittimo affidamento sulla bontà dell'operazione: i) il prezzo era congruo con i valori correnti nel mercato automobilistico; ii) si erano svolti diversi colloqui telefonici; iii) il venditore era in possesso di copiosa documentazione relativa al veicolo; iv) era stato fornito un indirizzo PEC apparentemente riconducibile alla società intestataria del mezzo.

L'intermediario A, riepilogati i fatti narrati in denuncia dal ricorrente, eccepisce che:

- in via preliminare, il ricorso è irricevibile in quanto verte su una questione già sottoposta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria (cfr. "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*", Sez. I, par. 4);
- nel merito, il comportamento gravemente imprudente tenuto dal ricorrente con l'invio della foto del titolo ha favorito e reso possibile la fattispecie criminosa che si sarebbe potuta evitare laddove il ricorrente avesse usato l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.);
- anche in considerazione dell'entità della somma, il ricorrente avrebbe dovuto adottare maggiori cautele (es. preventivo incontro del venditore e visione del veicolo, preventivi controlli sulla persona del venditore e verifica dell'intestazione del bene);
- peraltro, il ricorrente in occasione dell'invio dell'immagine dell'assegno in data

11/02/2020, ha ricevuto la targa e ha preso contatti con l'intestatario dell'automobile solo in data 20/02/2020 (cfr. denuncia);

- sul tema ha da tempo svolto un'attività di *education* con avvisi alla clientela che suggeriscono di non far circolare immagini degli assegni circolari, al fine di evitare di incorrere in frodi;
- inoltre, l'assegno circolare è stato versato tramite ATM in data 12/02/2020 ed è stato negoziato in pari data seguendo la procedura del *check image truncation* (CIT), provvedendo anche alla lettura del codice data *Matrix* e alla trasmissione dei relativi dati alla Banca emittente (all. 4);
- il titolo negoziato era provvisto di tutti i requisiti essenziali prescritti dalla normativa in materia, e la lettura dei dati identificativi non ha prodotto *feedback* negativi all'interno degli applicativi informatici interbancari, con Abi e Cab corrispondenti alla Banca Emittente ed esito della negoziazione positivo (all. 4);
- a seguito di richiesta dell'immagine da parte della Banca emittente, pervenuta in data 13/02/2020, ha prontamente inviato l'immagine del titolo (all. 4);
- soltanto in data 21/02/2020, ha ricevuto dalla Banca emittente il messaggio di impagato dell'assegno con causale 54 (assegno clonato/contraffatto), quando erano ormai decorsi i termini previsti dagli accordi interbancari per la comunicazione del citato esito (all. 4);
- ciò nonostante, si è comunque attivata per il recupero delle somme, senza però trovare alcuna disponibilità dei fondi, essendo decorsi i termini di disponibilità.

L'intermediario B, del pari costituitosi, si sofferma, in primo luogo, sulla vicenda fattuale, evidenziando, in particolare, che in data 21 febbraio 2020, il ricorrente sporgeva denuncia che provvedeva a consegnare alla banca, la quale immediatamente e non il 24 febbraio, come afferma l'intermediario A nella missiva del 30/03/2020, si attivava per chiedere di rendere impagato l'assegno (doc. 2).

Per quanto concerne la responsabilità del correntista, l'intermediario osserva che il ricorrente ha posto in essere una condotta altamente imprudente avendo trasmesso l'immagine del titolo a mezzo cellulare ad un soggetto sconosciuto; invero, la truffa con clonazione degli assegni circolari la cui immagine è inviata mediante *whatsapp* o altri social è ormai nota da diversi anni. Precisa che, ancorché nel ricorso il ricorrente affermi di aver trasmesso solo l'immagine parziale del titolo, tanto non risulta dalla denuncia in cui il ricorrente medesimo dichiarava di aver aderito "*alla richiesta inviando immagine dell'assegno*".

Quanto alla responsabilità dell'istituto negoziatore, l'intermediario, premessi cenni sulla procedura di "*check truncation*", eccepisce che l'utilizzo di tale procedura non modifica gli obblighi di diligenza nella negoziazione dei titoli, come affermato in molteplici decisioni dell'ABF in aderenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. n. 12806/2016); ne deriva che la verifica materiale del titolo doveva essere effettuata dall'intermediario A.

Da ultimo, evidenzia, che la diligenza dell'istituto negoziatore non è limitata al solo controllo di corrispondenza dei dati identificativi della materialità del titolo, ma investe anche lo storico del rapporto sul quale sono transitate le somme di cui al titolo clonato.

Nelle proprie repliche, parte ricorrente richiama quanto già esposto in ricorso ed evidenzia quanto segue:

- in ordine all'asserita improcedibilità del ricorso, il mero deposito di una denuncia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non può considerarsi procedimento (cfr. decisione n. 3502/2019) e, d'altra parte, la denuncia non era rivolta nei confronti degli intermediari convenuti bensì del venditore, a carico del quale non pende tutt'ora alcun processo penale;

- affermare che la propria condotta è stata connotata da grave imprudenza, è incoerente con quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti: ha cercato, infatti, nei limiti delle proprie competenze di porre in essere ogni opportuna cautela (es. prendere contatti telefonici, assumere informazioni come la targa dell'auto e l'indirizzo pec della società intestataria del veicolo);
- la ritenuta ampia diffusione della c.d. truffa dell'assegno clonato conferma l'insidiosità di tali tipologie di truffe, con conseguente scusabilità della condotta della persona offesa;
- sulla responsabilità degli istituti di credito, aderisce a quanto affermato dall'intermediario B in ordine alla negligenza dell'istituto negoziatore e si riporta a quanto dedotto nel ricorso.

Nelle controrepliche, l'intermediario A richiama in sostanza il contenuto delle proprie controdeduzioni, in relazione al comportamento imprudente tenuto dal ricorrente e alla negoziazione dell'assegno avvenuta nel rispetto della procedura CIT. Anche l'intermediario B si riporta a quanto dedotto nelle controdeduzioni.

Parte ricorrente conclude chiedendo la condanna degli intermediari al pagamento di Euro 48.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario A così conclude:

si chiede che ~~questo~~ spettabile Arbitro voglia dichiarare l'irricevibilità del ricorso in quanto vicenda già sottoposta a giudizio dell'Autorità Giudiziaria ovvero, in subordine, si chiede di voler dichiarare il ricorso infondato, respingendo le pretese risarcitorie nei confronti della scrivente Banca, in quanto nessuna responsabilità può ravvisarsi nel comportamento tenuto dalla stessa.

Queste le conclusioni dell'intermediario B:

Per i motivi retro esposti la Banca [redacted] chiede in via principale il rigetto del ricorso presentato nei propri confronti dal sig. [redacted]

In via subordinata, accertata l'esclusiva responsabilità della [redacted] dichiarare questa tenuta a rimborsare le somme eventualmente riconosciute al ricorrente, previa quantificazione del grado di concorso di questo.

In via ulteriormente subordinata, dichiarare [redacted] tenuta a manlevare e tenere indenne la Banca [redacted] e/o in ogni caso rimborsarla per quanto questa fosse dichiarata tenuta a corrispondere al sig. [redacted]

In ogni caso con condanna delle controparti alle spese della procedura e refusione degli oneri di costituzione.

DIRITTO

Con riguardo all'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'intermediario A, si evidenzia che la parte ricorrente ha versato in atti copia della denuncia-querela presentata nei confronti del sedicente venditore in relazione alla presunta truffa perpetrata in suo

danno e, in sede di repliche, ha escluso che sia effettivamente pendente un procedimento penale a carico di costui.

Invero, non risulta in atti alcuna evidenza circa l'effettiva instaurazione di un procedimento penale; tale procedimento, in ogni caso, non coinvolgerebbe gli intermediari convenuti, bensì il presunto autore della truffa. Oltre a ciò, si osserva che il titolo fatto valere dal ricorrente con l'odierno ricorso non presuppone la responsabilità dell'intermediario per l'altrui fatto illecito, trattandosi viceversa di responsabilità derivante dalla eventuale violazione di obblighi di verifica e controllo su di esso gravanti in via diretta.

La controversia può dunque essere esaminata nel merito.

La questione sottoposta all'attenzione di questo Collegio attiene alla responsabilità della banca emittente e della banca negoziatrice con riguardo all'avvenuto pagamento di un assegno circolare risultato clonato.

È pacifico tra le parti che l'assegno in questione è stato emesso dall'intermediario B in data 11/02/2020 per un valore facciale di € 48.000,00 (cfr. anche, all. 1 alle controdeduzioni dell'intermediario B) e che una copia clonata di tale assegno è stata negoziata, mediante procedura di *check truncation*, presso un ATM dell'intermediario A in data 12/02/2020 (cfr. *infra* tracciatura prodotta dalla banca negoziatrice).

Parte ricorrente produce copia del fronte dell'assegno originale.

L'intermediario A produce copia dell'assegno clonato presentato dal truffatore.

Per quanto attiene la posizione dell'intermediario A (negoziatore), secondo l'orientamento dell'Arbitro e della giurisprudenza ordinaria, la responsabilità della banca nella negoziazione di un assegno contraffatto va rapportata alla diligenza del buon banchiere. Tale responsabilità, pertanto, può essere esclusa solo qualora non sia possibile rilevare le anomalie del titolo attraverso un attento e diligente esame del titolo, in base alle conoscenze del soggetto professionale di diligenza media (Coll. Bologna, n. 13740/2020 (v. *infra*); Coll. Roma, n. 2235/2016, Coll. Milano, n. 4535/2016; Coll. Napoli, n. 988/2017; Coll. Palermo, n. 14382/17; Coll. Bari, n. 13888/2020 (v. *infra*); cfr. inoltre, per la giurisprudenza ordinaria, Cass. Civ., sez. I, n. 12806/16; Cass. Civ., sez. III, n. 6513/14).

Nel caso di specie, l'intermediario A sostiene che dalla lettura dei dati identificativi dell'assegno, compreso il codice data *Matrix*, non sono emerse anomalie.

Da un raffronto delle copie del titolo in originale e di quello presentato all'incasso è possibile rilevare la presenza anche sul titolo clonato del codice data *Matrix* e degli altri elementi previsti come necessari dalla Circolare ABI, Serie tecnica n. 5, del 22.03.2016.

Tuttavia, con riguardo al lato facciale dell'assegno clonato, si rinvencono talune difformità rispetto al titolo originale ovvero:

- la data di emissione, l'importo e il beneficiario, seppur coincidenti con quelli riportati sul titolo originale, non risultano allineati;
- la dicitura "*vale fino a 50.000 euro*" ha una diversa rappresentazione grafica;
- la firma apposta nell'assegno appare differente rispetto all'originale (per dimensioni e per collocazione rispetto all'indicazione numerica delle migliaia);
- il numero dell'assegno risulta spostato verso destra e non perfettamente allineato:

Per quanto concerne il retro dell'assegno clonato, si evidenzia che il numero ivi riportato

coincide con quello dell'assegno originale. Tuttavia, non è possibile confrontare il retro dei due titoli avendo il ricorrente prodotto solo il fronte dell'assegno originale.

Ad avviso del Collegio, non sussiste pertanto, per la natura delle predette anomalie (marginali) responsabilità dell'intermediario A.

Per quanto riguarda la posizione dell'intermediario B (emittente), si segnala che per pacifico orientamento dell'Arbitro, l'utilizzo della procedura di *check truncation* non vale ad escludere la responsabilità della banca emittente per il mancato espletamento della verifica della regolarità formale del titolo. Ciò in quanto tale procedura è adottata dall'intermediario su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare esigenze di economicità degli intermediari, di modo che ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario stesso. La responsabilità degli intermediari va esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell'assegno), l'irregolarità presente sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile (cfr. Coll. Bologna, n. 13740/2020; Coll. Bari, n. n. 13888/2020; Coll. Milano, n. 2989/2015; Coll. Napoli, n. 8092/2016 e n. 4827/2017).

Tanto premesso, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ad avviso del Collegio una presa di visione materiale dell'assegno avrebbe verosimilmente consentito all'emittente di appurare la discordanza tra titolo originale, dallo stesso emesso, e titolo contraffatto.

È peraltro fondata – quantunque, ai fini del decidere, sostanzialmente irrilevante – l'eccezione sollevata dall'intermediario A circa la tardività con cui la banca emittente avrebbe provveduto ad inviare la comunicazione di mancato pagamento, giacché si evidenzia che la Circolare ABI, Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 (cfr. *infra*) prevede che l'eventuale comunicazione di mancato pagamento da parte del trattario/emittente debba essere trasmessa “entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento”. Nel caso di specie, dalla tracciatura prodotta dall'intermediario A (cfr. *supra*) nonché dalle affermazioni dell'intermediario B (cfr. controdeduzioni), risulta che in data 13/02/2020 la banca emittente riceveva il flusso telematico di presentazione all'incasso dell'assegno. La comunicazione di mancato pagamento veniva trasmessa alla banca negoziatrice in data 21/02/2020 (cfr. all. alle controdeduzioni dell'intermediario B).

Va infine valutato il concorso di colpa di parte ricorrente.

La parte ricorrente ha dichiarato di aver inviato al truffatore una fotografia raffigurante la parte anteriore dell'assegno circolare. L'invio di un'immagine dell'assegno al presunto venditore viene, in genere, considerato dai Collegi ABF un comportamento imprudente e, pertanto, rilevante ai fini dell'affermazione di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. (cfr. Coll. di Bologna, n. 13740/2020; Coll., n. 13038/2018; Coll. di Palermo, n. 5314/2021; Coll. di Bari, n. 13888/2020).

Accertata dunque la colpa grave del ricorrente, il Collegio ritiene che sussista un concorso di colpa tra emittente (al 75%) e ricorrente (al 25%) tale da giustificare la restituzione dall'emittente al ricorrente di una somma complessiva di Euro 12.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti dell'intermediario B nei sensi di cui in motivazione. Non accoglie il ricorso nei confronti dell'intermediario

A.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI BOLOGNA

Esame dell'istanza n. 1392846/21 del 4/10/2021

presentata da XXXXXXXXXXXXX

per la correzione della decisione n. 20405/21 del 23/09/2021

- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”;
- esaminati gli atti;
- rilevato che il ricorrente ha chiesto la correzione della decisione n. 20405/21 del 23/09/2021, deducendo l'erronea determinazione da parte del Collegio del rimborso riconosciuto in suo favore;
- ritenuto che dall'esame degli atti l'istanza appare fondata, dal momento che, per errore materiale, la somma della quale il Collegio ha ritenuto la restituzione in favore del ricorrente nella misura del 75% del valore facciale corrisponde non alla somma di 12.000,00 euro ma a quella di 36.000,00 euro;
- dispone, pertanto, che nell'ultimo periodo della motivazione la cifra di “Euro 12.000,00” sia sostituita da “Euro 36.000,00”;

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 22/07/2021

Esame del ricorso n. 0228185/2021 del 11/02/2021

proposto da XXXXXXXXXX

nei confronti di

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Intermediario A)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Intermediario B)

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 22/07/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce quanto segue:

- in data 10/02/2020 notava un annuncio *online* relativo alla vendita di un'automobile;
- avviava la trattativa con la parte venditrice, anche a mezzo di colloqui telefonici, all'esito dei quali si determinava a formulare una offerta d'acquisto, che veniva accettata per una somma non inferiore ad euro 48,000,00 e non superiore ad euro 55.000,00;
- essendosi opposto al versamento di una caparra, la parte venditrice richiedeva, a titolo di assicurazione della serietà delle proprie intenzioni, l'invio tramite *whatsapp* di una foto dell'assegno circolare che nel frattempo aveva richiesto all'intermediario B;
- in data 11/02/2020 inviava, pertanto, una fotografia parziale dell'assegno, raffigurante solo la parte anteriore del titolo;
- solo in data 20/02/2020 apprendeva che l'identità del beneficiario dell'assegno era diversa da quella dell'effettivo proprietario del veicolo;
- nell'immediatezza si recava presso la filiale di riferimento ove constatava l'avvenuto addebito della somma pari ad euro 48.000,00, nonostante fosse ancora in

possesso dell'originale del titolo;

- la somma in questione è stata, quindi, pagata dall'intermediario A a fronte dell'esibizione di un titolo clonato;
- il giorno seguente sporgeva formale denuncia-querela nei confronti del venditore, allegando l'originale del titolo;
- in data 29/02/2020 presentava reclamo nei confronti di entrambi gli intermediari coinvolti e contestualmente avanzava formale richiesta di esibizione del titolo negoziato tramite la procedura CIT, che rimaneva inevasa.

Tanto allegato, deduce che:

- gli istituti di credito in casi analoghi a quello di specie incorrono in responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato;
- la diligenza richiesta alle banche è quella prevista dall'art. 1176, c. 2 c.c.;
- il titolo richiesto dal ricorrente è stato regolarmente munito di codice data *Matrix*,
- quanto alla posizione della banca negoziatrice, la stessa non ha posto in essere le dovute verifiche attorno all'autenticità del titolo, limitandosi a dar conto della circostanza che il titolo è stato negoziato all'ATM e dunque affermando in modo implicito che il pagamento è dipeso da un mero automatismo, in assenza di alcun controllo;
- in ordine alla posizione della banca emittente, la giurisprudenza afferma che ogni rischio connesso alla minor sicurezza dell'impiego della procedura CIT grava sull'emittente;
- per contro, deve escludersi un concorso causale in capo al medesimo, per aver inviato una fotografia parziale del titolo al venditore;
- diverse circostanze, infatti, hanno ingenerato il legittimo affidamento sulla bontà dell'operazione: i) il prezzo era congruo con i valori correnti nel mercato automobilistico; ii) si erano svolti diversi colloqui telefonici; iii) il venditore era in possesso di copiosa documentazione relativa al veicolo; iv) era stato fornito un indirizzo PEC apparentemente riconducibile alla società intestataria del mezzo.

L'intermediario A, riepilogati i fatti narrati in denuncia dal ricorrente, eccepisce che:

- in via preliminare, il ricorso è irricevibile in quanto verte su una questione già sottoposta alla cognizione dell'Autorità giudiziaria (cfr. "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*", Sez. I, par. 4);
- nel merito, il comportamento gravemente imprudente tenuto dal ricorrente con l'invio della foto del titolo ha favorito e reso possibile la fattispecie criminosa che si sarebbe potuta evitare laddove il ricorrente avesse usato l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.);
- anche in considerazione dell'entità della somma, il ricorrente avrebbe dovuto adottare maggiori cautele (es. preventivo incontro del venditore e visione del veicolo, preventivi controlli sulla persona del venditore e verifica dell'intestazione del bene);
- peraltro, il ricorrente in occasione dell'invio dell'immagine dell'assegno in data 11/02/2020, ha ricevuto la targa e ha preso contatti con l'intestatario dell'automobile

solo in data 20/02/2020 (cfr. denuncia);

- sul tema ha da tempo svolto un'attività di *education* con avvisi alla clientela che suggeriscono di non far circolare immagini degli assegni circolari, al fine di evitare di incorrere in frodi;
- inoltre, l'assegno circolare è stato versato tramite ATM in data 12/02/2020 ed è stato negoziato in pari data seguendo la procedura del *check image truncation* (CIT), provvedendo anche alla lettura del codice data *Matrix* e alla trasmissione dei relativi dati alla Banca emittente (all. 4);
- il titolo negoziato era provvisto di tutti i requisiti essenziali prescritti dalla normativa in materia, e la lettura dei dati identificativi non ha prodotto *feedback* negativi all'interno degli applicativi informatici interbancari, con Abi e Cab corrispondenti alla Banca Emittente ed esito della negoziazione positivo (all. 4);
- a seguito di richiesta dell'immagine da parte della Banca emittente, pervenuta in data 13/02/2020, ha prontamente inviato l'immagine del titolo (all. 4);
- soltanto in data 21/02/2020, ha ricevuto dalla Banca emittente il messaggio di impagato dell'assegno con causale 54 (assegno clonato/contraffatto), quando erano ormai decorsi i termini previsti dagli accordi interbancari per la comunicazione del citato esito (all. 4);
- ciò nonostante, si è comunque attivata per il recupero delle somme, senza però trovare alcuna disponibilità dei fondi, essendo decorsi i termini di disponibilità.

L'intermediario B, del pari costituitosi, si sofferma, in primo luogo, sulla vicenda fattuale, evidenziando, in particolare, che in data 21 febbraio 2020, il ricorrente sporgeva denuncia che provvedeva a consegnare alla banca, la quale immediatamente e non il 24 febbraio, come afferma l'intermediario A nella missiva del 30/03/2020, si attivava per chiedere di rendere impagato l'assegno (doc. 2).

Per quanto concerne la responsabilità del correntista, l'intermediario osserva che il ricorrente ha posto in essere una condotta altamente imprudente avendo trasmesso l'immagine del titolo a mezzo cellulare ad un soggetto sconosciuto; invero, la truffa con clonazione degli assegni circolari la cui immagine è inviata mediante *whatsapp* o altri social è ormai nota da diversi anni. Precisa che, ancorché nel ricorso il ricorrente affermi di aver trasmesso solo l'immagine parziale del titolo, tanto non risulta dalla denuncia in cui il ricorrente medesimo dichiarava di aver aderito "*alla richiesta inviando immagine dell'assegno*".

Quanto alla responsabilità dell'istituto negoziatore, l'intermediario, premessi cenni sulla procedura di "*check truncation*", eccepisce che l'utilizzo di tale procedura non modifica gli obblighi di diligenza nella negoziazione dei titoli, come affermato in molteplici decisioni dell'ABF in aderenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. n. 12806/2016); ne deriva che la verifica materiale del titolo doveva essere effettuata dall'intermediario A.

Da ultimo, evidenzia, che la diligenza dell'istituto negoziatore non è limitata al solo controllo di corrispondenza dei dati identificativi della materialità del titolo, ma investe anche lo storico del rapporto sul quale sono transitate le somme di cui al titolo clonato.

Nelle proprie repliche, parte ricorrente richiama quanto già esposto in ricorso ed evidenzia quanto segue:

- in ordine all'asserita improcedibilità del ricorso, il mero deposito di una denuncia non può considerarsi procedimento (cfr. decisione n. 3502/2019) e, d'altra parte, la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

denuncia non era rivolta nei confronti degli intermediari convenuti bensì del venditore, a carico del quale non pende tutt'ora alcun processo penale;

- affermare che la propria condotta è stata connotata da grave imprudenza, è incoerente con quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti: ha cercato, infatti, nei limiti delle proprie competenze di porre in essere ogni opportuna cautela (es. prendere contatti telefonici, assumere informazioni come la targa dell'auto e l'indirizzo pec della società intestataria del veicolo);
- la ritenuta ampia diffusione della c.d. truffa dell'assegno clonato conferma l'insidiosità di tali tipologie di truffe, con conseguente scusabilità della condotta della persona offesa;
- sulla responsabilità degli istituti di credito, aderisce a quanto affermato dall'intermediario B in ordine alla negligenza dell'istituto negoziatore e si riporta a quanto dedotto nel ricorso.

Nelle controrepliche, l'intermediario A richiama in sostanza il contenuto delle proprie controdeduzioni, in relazione al comportamento imprudente tenuto dal ricorrente e alla negoziazione dell'assegno avvenuta nel rispetto della procedura CIT. Anche l'intermediario B si riporta a quanto dedotto nelle controdeduzioni.

Parte ricorrente conclude chiedendo la condanna degli intermediari al pagamento di Euro 48.000,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario A così conclude:

si chiede che ~~questo~~ ~~spettabile~~ Arbitro voglia dichiarare l'irricevibilità del ricorso in quanto vicenda già sottoposta a giudizio dell'Autorità Giudiziaria ovvero, in subordine, si chiede di voler dichiarare il ricorso infondato, respingendo le pretese risarcitorie nei confronti della scrivente Banca, in quanto nessuna responsabilità può ravvisarsi nel comportamento tenuto dalla stessa.

Queste le conclusioni dell'intermediario B:

Per i motivi retro esposti la Banca [redacted] chiede in via principale il rigetto del ricorso presentato nei propri confronti dal sig. [redacted]

In via subordinata, accertata l'esclusiva responsabilità della [redacted] dichiarare questa tenuta a rimborsare le somme eventualmente riconosciute al ricorrente, previa quantificazione del grado di concorso di questo.

In via ulteriormente subordinata, dichiarare [redacted] tenuta a manlevare e tenere indenne la Banca [redacted] e/o in ogni caso rimborsarla per quanto questa fosse dichiarata tenuta a corrispondere al sig. [redacted]

In ogni caso con condanna delle controparti alle spese della procedura e refusione degli oneri di costituzione.

DIRITTO

Con riguardo all'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall'intermediario A, si evidenzia che la parte ricorrente ha versato in atti copia della denuncia-querela presentata nei confronti del sedicente venditore in relazione alla presunta truffa perpetrata in suo danno e, in sede di repliche, ha escluso che sia effettivamente pendente un procedimento

penale a carico di costui.

Invero, non risulta in atti alcuna evidenza circa l'effettiva instaurazione di un procedimento penale; tale procedimento, in ogni caso, non coinvolgerebbe gli intermediari convenuti, bensì il presunto autore della truffa. Oltre a ciò, si osserva che il titolo fatto valere dal ricorrente con l'odierno ricorso non presuppone la responsabilità dell'intermediario per l'altrui fatto illecito, trattandosi viceversa di responsabilità derivante dalla eventuale violazione di obblighi di verifica e controllo su di esso gravanti in via diretta.

La controversia può dunque essere esaminata nel merito.

La questione sottoposta all'attenzione di questo Collegio attiene alla responsabilità della banca emittente e della banca negoziatrice con riguardo all'avvenuto pagamento di un assegno circolare risultato clonato.

È pacifico tra le parti che l'assegno in questione è stato emesso dall'intermediario B in data 11/02/2020 per un valore facciale di € 48.000,00 (cfr. anche, all. 1 alle controdeduzioni dell'intermediario B) e che una copia clonata di tale assegno è stata negoziata, mediante procedura di *check truncation*, presso un ATM dell'intermediario A in data 12/02/2020 (cfr. *infra* tracciatura prodotta dalla banca negoziatrice).

Parte ricorrente produce copia del fronte dell'assegno originale.

L'intermediario A produce copia dell'assegno clonato presentato dal truffatore.

Per quanto attiene la posizione dell'intermediario A (negoziatore), secondo l'orientamento dell'Arbitro e della giurisprudenza ordinaria, la responsabilità della banca nella negoziazione di un assegno contraffatto va rapportata alla diligenza del buon banchiere. Tale responsabilità, pertanto, può essere esclusa solo qualora non sia possibile rilevare le anomalie del titolo attraverso un attento e diligente esame del titolo, in base alle conoscenze del soggetto professionale di diligenza media (Coll. Bologna, n. 13740/2020 (v. *infra*); Coll. Roma, n. 2235/2016, Coll. Milano, n. 4535/2016; Coll. Napoli, n. 988/2017; Coll. Palermo, n. 14382/17; Coll. Bari, n. 13888/2020 (v. *infra*); cfr. inoltre, per la giurisprudenza ordinaria, Cass. Civ., sez. I, n. 12806/16; Cass. Civ., sez. III, n. 6513/14).

Nel caso di specie, l'intermediario A sostiene che dalla lettura dei dati identificativi dell'assegno, compreso il codice data *Matrix*, non sono emerse anomalie.

Da un raffronto delle copie del titolo in originale e di quello presentato all'incasso è possibile rilevare la presenza anche sul titolo clonato del codice data *Matrix* e degli altri elementi previsti come necessari dalla Circolare ABI, Serie tecnica n. 5, del 22.03.2016.

Tuttavia, con riguardo al lato facciale dell'assegno clonato, si rinvencono talune difformità rispetto al titolo originale ovvero:

- la data di emissione, l'importo e il beneficiario, seppur coincidenti con quelli riportati sul titolo originale, non risultano allineati;
- la dicitura "*vale fino a 50.000 euro*" ha una diversa rappresentazione grafica;
- la firma apposta nell'assegno appare differente rispetto all'originale (per dimensioni e per collocazione rispetto all'indicazione numerica delle migliaia);
- il numero dell'assegno risulta spostato verso destra e non perfettamente allineato:

Per quanto concerne il retro dell'assegno clonato, si evidenzia che il numero ivi riportato coincide con quello dell'assegno originale. Tuttavia, non è possibile confrontare il retro dei

due titoli avendo il ricorrente prodotto solo il fronte dell'assegno originale.

Ad avviso del Collegio, non sussiste pertanto, per la natura delle predette anomalie (marginali) responsabilità dell'intermediario A.

Per quanto riguarda la posizione dell'intermediario B (emittente), si segnala che per pacifico orientamento dell'Arbitro, l'utilizzo della procedura di *check truncation* non vale ad escludere la responsabilità della banca emittente per il mancato espletamento della verifica della regolarità formale del titolo. Ciò in quanto tale procedura è adottata dall'intermediario su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare esigenze di economicità degli intermediari, di modo che ogni rischio connesso al minor livello di controllo che essa comporta non può che ricadere in capo all'intermediario stesso. La responsabilità degli intermediari va esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell'assegno), l'irregolarità presente sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile (cfr. Coll. Bologna, n. 13740/2020; Coll. Bari, n. n. 13888/2020; Coll. Milano, n. 2989/2015; Coll. Napoli, n. 8092/2016 e n. 4827/2017).

Tanto premesso, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, ad avviso del Collegio una presa di visione materiale dell'assegno avrebbe verosimilmente consentito all'emittente di appurare la discordanza tra titolo originale, dallo stesso emesso, e titolo contraffatto.

È peraltro fondata – quantunque, ai fini del decidere, sostanzialmente irrilevante – l'eccezione sollevata dall'intermediario A circa la tardività con cui la banca emittente avrebbe provveduto ad inviare la comunicazione di mancato pagamento, giacché si evidenzia che la Circolare ABI, Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 (cfr. *infra*) prevede che l'eventuale comunicazione di mancato pagamento da parte del trattario/emittente debba essere trasmessa “entro il 2° giorno lavorativo successivo alla data di compensazione dell'assegno presentato al pagamento”. Nel caso di specie, dalla tracciatura prodotta dall'intermediario A (cfr. *supra*) nonché dalle affermazioni dell'intermediario B (cfr. controdeduzioni), risulta che in data 13/02/2020 la banca emittente riceveva il flusso telematico di presentazione all'incasso dell'assegno. La comunicazione di mancato pagamento veniva trasmessa alla banca negoziatrice in data 21/02/2020 (cfr. all. alle controdeduzioni dell'intermediario B).

Va infine valutato il concorso di colpa di parte ricorrente.

La parte ricorrente ha dichiarato di aver inviato al truffatore una fotografia raffigurante la parte anteriore dell'assegno circolare. L'invio di un'immagine dell'assegno al presunto venditore viene, in genere, considerato dai Collegi ABF un comportamento imprudente e, pertanto, rilevante ai fini dell'affermazione di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. (cfr. Coll. di Bologna, n. 13740/2020; Coll., n. 13038/2018; Coll. di Palermo, n. 5314/2021; Coll. di Bari, n. 13888/2020).

Accertata dunque la colpa grave del ricorrente, il Collegio ritiene che sussista un concorso di colpa tra emittente (al 75%) e ricorrente (al 25%) tale da giustificare la restituzione dall'emittente al ricorrente di una somma complessiva di Euro 36.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti dell'intermediario B nei sensi di cui in motivazione. Non accoglie il ricorso nei confronti dell'intermediario A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario B corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI